COMUNICATO UFFICIALE N. 172
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 230/AA al n. 237/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 48 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Diego GIACOPINELLI, Alberto BIANCARDI e della società A.S.D. VILLAFRANCHESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Diego GIACOPINELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Villafranchese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), Fd) ed Fe), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 dal 12.12.2024 ed in quella 2025 – 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Provinciali ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc) ed Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 dal 12.12.2024 ed in quella 2025 – 2026, consentito e comunque non impedito che il sig. Alberto Biancardi affidasse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Provinciali al sig. Massimiliano Fornesi, sebbene lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

 Alberto BIANCARDI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Villafranchese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc) ed Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 dal 12.12.2024 ed in quella 2025 – 2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Villafranchese militante nel campionato Juniores Provinciali al sig. Massimiliano Fornesi sebbene lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

 A.S.D. VILLAFRANCHESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Diego GIACOPINELLI,
 - Sig. Alberto BIANCARDI,
 - Società A.S.D. VILLAFRANCHESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Diego GIACOPINELLI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego GIACOPINELLI,
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto BIANCARDI,
 - € 900,00 (novecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VILLAFRANCHESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 32 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiziano TREGNAGHI, Sebastian DAL BOSCO, Denis CANTERI e della società ADC COLOGNOLA AI COLLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Tiziano TREGNAGHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Colognola ai Colli, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Colognola ai Colli, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Denis Canteri di prendere parte, nelle fila della squadra schierata dalla società dallo stesso rappresentata, alla gara Colognola ai Colli - Cherubine del 28.5.2026 valevole per il Campionato Post Under 17 "Bisin", nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 80 del 27.5.2026 della Delegazione Provinciale di Verona;

 Sebastian DAL BOSCO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C.D. Colognola ai Colli, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Colognola ai Colli - Cherubine del 28.5.2026, valevole per il Campionato Post Under 17 "Bisin", sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Denis Canteri, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 80 del 27.5.2026 della Delegazione Provinciale di Verona;

 Denis CANTERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.D. Colognola ai Colli, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C.D. Colognola ai Colli, alla gara Colognola Ai Colli - Cherubine del 28.5.2026 valevole per il Campionato Post Under 17 "Bisin", nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 80 del 27.5.2026 della Delegazione Provinciale di Verona;

 ADC COLOGNOLA AI COLLI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Tiziano Tregnaghi, Sebastiano Dal Bosco e Denis Canteri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Tiziano TREGNAGHI,
 - Sig. Sebastian DAL BOSCO,

- Sig. Denis CANTERI,
- Società ADC COLOGNOLA AI COLLI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Tiziano TREGNAGHI;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Tiziano TREGNAGHI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sebastian DAL BOSCO,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Denis CANTERI,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione campionato under 17 per la società ADC COLOGNOLA AI COLLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 296 pf 26-27 adottato nei confronti del Sig. Cristiano LUCARELLI, e della società US LIVORNO 1915 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Cristiano LUCARELLI, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA PRO" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società U.S. LIVORNO 1915 SRL, in violazione degli artt. 4 co. 1 del C.G.S. e 37 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso in data 11.09.2026 in occasione della conferenza stampa resa alla vigilia della gara SPEZIA vs LIVORNO in calendario alla data del 12.09.26 e valida per la 4^ giornata del campionato di serie C Gir. B della corrente stagione sportiva, nel rispondere ad una domanda circa il divieto di trasferta imposto alla tifoseria labronica per la gara de qua rivolto parole irriguardose, irrispettose, irriverenti e finanche oltraggiose nei confronti degli Organi istituzionali preposti all'ordine pubblico che avevano deciso e imposto quel divieto (Prefetto e Questore di La Spezia);

 US LIVORNO 1915 SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Cristiano Lucarelli ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Cristiano LUCARELLI,
 - Società US LIVORNO 1915 SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Joel ESCIUA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 1.000 (mille) di ammenda per il Sig. Cristiano LUCARELLI,
 - € 1.000 (mille) di ammenda per la società US LIVORNO 1915 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 83 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo RIVA, Andrea DA COL e della società ASD CADORE TRE CIME ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Paolo RIVA, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente-allenatore per la società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, in violazione:
 a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della categoria pulcini della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, seppur tesserato per la predetta compagine sportiva unicamente come dirigente-allenatore;
 b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, 61, comma 1, e 66 delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso schierato i calciatori minori sig.ri C.G. e H.I. nelle fila della squadra della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, seppur all'epoca tesserati per la società A.S.D. Unione Cadore Domegge, in gare ufficiali e tornei della categoria Pulcini e, segnatamente, i) in occasione dell'incontro A.S.D. Unione Cadore Domegge – A.S.D. Cadore Tre Cime Academy del 15.4.2026, nel corso della quale i predetti atleti indossavano numeri di maglia riferiti in distinta a nominativi di altri calciatori tesserati per la stessa società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, ii) nonché in occasione del Torneo Grassroots Challenge disputato il 18.4.2026, non indicati in distinta;

 Andrea DA COL, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, in violazione:
 a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, consentito e comunque non impedito che il sig. Paolo Riva, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della categoria pulcini della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, seppur tesserato per la predetta compagine sportiva unicamente come dirigente-allenatore;
 b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 61, comma 1, e 66 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società, consentito e comunque non impedito che il sig. Paolo Riva schierasse i calciatori minori sig.ri C.G. e H.I. nelle fila della squadra della società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, seppur all'epoca tesserati per la società A.S.D. Unione Cadore Domegge, in gare ufficiali e tornei della categoria Pulcini e, segnatamente, i) in occasione dell'incontro A.S.D. Unione Cadore Domegge – A.S.D. Cadore Tre Cime Academy del 15.4.2026, nel corso della quale i predetti atleti indossavano numeri di maglia riferiti in distinta a nominativi di altri calciatori tesserati per la stessa società A.S.D. Cadore Tre Cime Academy, ii)

nonché in occasione del Torneo Grassroots Challenge disputato il 18.4.2026, non indicati in distinta;

ASD CADORE TRE CIME ACADEMY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Andrea Da Col e Paolo Riva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Paolo RIVA,
 - Sig. Andrea DA COL,
 - Società ASD CADORE TRE CIME ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Da Col;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Paolo RIVA,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Andrea DA COL,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD CADORE TRE CIME ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 19 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Valerio GIORDANI e Luca BITTANTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Valerio GIORDANI, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società U.S. Saval Maddalena A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in assenza di tesseramento per la società U.S. Saval Maddalena A.S.D., promosso e organizzato unitamente al sig. Luca Bittante un evento tenutosi in data 14.5.2026 presso la sede della società U.S. Saval Maddalena A.S.D. per la presentazione di un progetto finalizzato alla costituzione per la stagione sportiva 2026-2027, nell'ambito della predetta società U.S. Saval Maddalena A.S.D., di un'accademia di calcio femminile e di una squadra di calcio femminile partecipante al campionato di eccellenza, invitando a partecipare al menzionato evento promozionale calciatrici all'epoca tesserate per l'A.S.D. Lavagno San Zeno, in assenza di autorizzazione da parte di quest'ultima società, per la quale il medesimo sig. Giordani era stato tesserato come dirigente nella precedente stagione sportiva 2024-2025;

 Luca BITTANTE, allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società U.S. Saval Maddalena A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in assenza di tesseramento per la società U.S. Saval Maddalena A.S.D., promosso e organizzato unitamente al sig. Valerio Giordani un evento tenutosi in data 14.5.2026 presso la sede della società U.S. Saval Maddalena A.S.D. per la presentazione di un progetto finalizzato alla costituzione per la stagione sportiva 2026-2027, nell'ambito della predetta società U.S. Saval Maddalena A.S.D., di un'accademia di calcio femminile e di una squadra di calcio femminile partecipante al campionato di eccellenza, invitando a partecipare al menzionato evento promozionale calciatrici all'epoca tesserate per l'A.S.D. Lavagno San Zeno, in assenza di autorizzazione da parte di quest'ultima società, per la quale il medesimo sig. Bittante era stato tesserato come tecnico nella precedente stagione sportiva 2024-2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Valerio GIORDANI,
 - Sig. Luca BITTANTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Valerio GIORDANI,
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Luca BITTANTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 235/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Jacopo LEVRA LEVRON, Carlo PESCE e della società ACD LUCENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Jacopo LEVRA LEVRON, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Ciriè Calcio 1946, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal mese di aprile 2026, in costanza di tesseramento come allenatore per la società A.S.D. Ciriè Calcio, intrattenuto dei contatti finalizzati a un possibile futuro tesseramento per la successiva stagione sportiva 2026-2027 con la società A.C.D. Lucento, recandosi più volte presso l'impianto sportivo della predetta compagine per assistere a gare e sedute preparatorie di allenamento;

 Carlo PESCE, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Lucento, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Lucento, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal mese di aprile 2026, intrattenuto dei contatti con il tecnico sig. Jacopo Levra Levron finalizzati a un possibile futuro tesseramento per la successiva stagione sportiva 2026-2027 con la medesima società A.C.D. Lucento, consentendo che lo stesso si recasse più volte presso l'impianto sportivo della predetta compagine per assistere a gare e sedute preparatorie di allenamento, nonostante il sig. Levron fosse all'epoca tesserato come allenatore per la società A.S.D. Ciriè Calcio;

 ACD LUCENTO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Carlo Pesce;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Jacopo LEVRA LEVRON,
 - Sig. Carlo PESCE,
 - Società ACD LUCENTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo Pesce;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Jacopo LEVRA LEVRON,

- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Carlo PESCE,
- € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ACD LUCENTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 115 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CASSINARI, e della società FC MILANESE 1902 SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Giuseppe CASSINARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Football C. Milanese 1902 S.S.D. a r.l., in violazione degli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di verificare l'autenticità della firma del sig. Touray Kalilu apposta sulla richiesta di tesseramento di tale calciatore, rivelatasi non veridica, e per avere lo stesso a sua volta sottoscritto la medesima richiesta in data 20.1.2026 disponendo affinché la stessa fosse depositata presso l'Ufficio Tesseramenti della FIGC;

 FC MILANESE 1902 SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Giuseppe Cassinari all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe CASSINARI,
 - Società FC MILANESE 1902 SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giusepe Cassinari;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CASSINARI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC MILANESE 1902 SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 99 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Agostino CASSALIA, e della società SEGATO SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Agostino CASSALIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Segato S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito al sig. N.G., calciatore minorenne, di svolgere attività sportiva per la società dallo stesso rappresentata senza provvedere al suo tesseramento, facendolo partecipare agli allenamenti della squadra della categoria Primi Calci nei mesi di settembre ed ottobre 2025 in occasione dei quali subiva una frattura a legno verde in data 22.10.2025;

 SEGATO SSD, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Agostino Cassalia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Agostino CASSALIA,
 - Società SEGATO SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Agostino Cassalia;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Agostino CASSALIA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SEGATO SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò